

**CUP: F53F23000120006**  
**(Misura M2C2–I.5.2, linea C, PNRR)**

### **CONVENZIONE**

**per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Incentivi Energia e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia come Soggetto Gestore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto del ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022, n. 168, nell'ambito dell'investimento 5.2 "Idrogeno", Missione 2, Componente 2, del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.**

### **TRA**

Il Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE), nel seguito indicato come "DiE", rappresentato dal Capo Dipartimento Dr. Federico Boschi, domiciliato per il presente atto presso la sede legale di Roma, via Cristoforo Colombo 44, Roma (Codice Fiscale 97047140583),

### **E**

INVITALIA S.p.A., Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale, Partita IVA n. 05678721001, (di seguito anche denominata Invitalia o Agenzia), legalmente rappresentata dal Dr. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato e Rappresentante Legale pro tempore di Invitalia;  
di seguito indicate congiuntamente come "Parti"

### **VISTO**

- legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni e ss.mm.ii.;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, che all'articolo 3 contiene disposizioni volte a garantire la tracciabilità dei flussi

finanziari;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare gli articoli 26 e 27, i quali dispongono, rispettivamente, circa gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, nonché di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;
- la legge 30 dicembre 2023 n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (GU Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O. n. 40);
- il decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026” (GU Serie Generale n. 303 del 30/12 2023, S.O. n. 41);
- il D.P.R del 27 dicembre 2023 ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 18 gennaio 2024 n. 84 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo dipartimento energia al dott. Federico Boschi;
- il DPCM. del 30 ottobre 2023, n. 180 recante il Regolamento concernente l’intervenuta modifica all’organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, ora denominato Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di cui al DPCM 29 luglio 2021, n. 128;
- che il DiE, nell’ambito delle funzioni attribuite dal citato DPCM 180/2023 è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA); b) Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE); c) Direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE); d) Direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF);
- che il DiE esercita, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del DPCM 180/2023, le competenze del Ministero in materia di mercati energetici; sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti energetici; efficienza e competitività energetica; promozione delle energie rinnovabili e gestione dei relativi programmi di finanziamento e dei correlati incentivi; processi di decarbonizzazione; nucleare e gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilità sostenibile; gestione dei titoli minerari; programmi di finanziamento, anche europeo, in materia di energie rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio; analisi, programmazione e studi di settore energetico e in materia di geo risorse; economicità e sicurezza del sistema energetico nazionale con garanzia di resilienza; infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo, nonché di promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica; sviluppo delle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria;»
- che il DiE provvede, secondo un approccio trasversale a ciascuna Direzione generale, alla elaborazione delle strategie per la transizione e la competitività del sistema energetico nazionale e al disegno di strumenti e meccanismi funzionali all'attuazione delle predette strategie, nonché al coordinamento delle azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica;
- il Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”) di cui è stata approvata la valutazione positiva con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e in particolare, la misura M2C2, Investimento 5.2 “Idrogeno” che prevede di favorire lo sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo dell'idrogeno mediante il sostegno a progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo sull'idrogeno;
- l'allegato riveduto alla citata Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a riforme e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 5.2 “Idrogeno”;
- che il richiamato Investimento 5.2 “Idrogeno”, ai sensi di quanto stabilito nel predetto allegato riveduto alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, mira a sviluppare progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo sull'idrogeno;
- l'obbligo di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) stabiliti nel PNRR e, in particolare:
  - a) il raggiungimento della milestone M2C2-52 entro il 30 giugno 2022 attraverso l'aggiudicazione dell'appalto per costruire uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori;
  - b) il raggiungimento del target M2C2-53 entro il 30 giugno 2026 attraverso la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori con capacità pari a 1 GW/anno;
- gli Operational Arrangements (OA) between the Commission and Italy siglati il 23 dicembre 2021, i quali prevedono i seguenti meccanismi di verifica:
  - a) milestone M2C2-52 (da conseguire entro il 30 giugno 2022): *“Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and milestone”*;
  - b) target M2C2-53 (da conseguire entro il 30 giugno 2026): *“Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target”*;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;

- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;
- la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 "Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra", che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;
- la pubblicazione delle "Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno" del Ministero della Transizione Ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;
- gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto "tagging"), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
- la Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- il Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE)

2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF\_14-0011-02);
- la Nota EGESIF\_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate";
- l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" come da ultimo modificato dal decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che "le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR";
- in particolare, l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, con il quale è istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo

sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea, ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità;

- l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale "per il Ministero della Transizione Ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 5.2 "Idrogeno", ha assegnato al Ministero della Transizione Ecologica l'importo complessivo di 450 milioni di euro – allegato denominato "Tabella A";
- i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella "Tabella B" allegata al predetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali "le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea";
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della

circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
- la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –

Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

- la circolare RGS-MEF del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
- la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
- la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
- la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
- la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- la circolare RGS-MEF del 13 marzo 2023, n. 10, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il

controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;

- la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;
- la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
- la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- la circolare RGS-MEF dell’8 agosto 2023, n. 26, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;
- la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;
- *Le Linee guida per i Soggetti attuatori* allegata allo strumento denominato “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata”, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR presso il MASE;
- la Circolare DiPNRR, n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;
- la Circolare DiPNRR, n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;
- la Circolare DiPNRR, n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il PNRR”;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 17 giugno 2022, con il quale sono state individuate le linee progettuali da realizzare ai fini dell’attuazione del predetto Investimento 5.2 “Idrogeno” e, in particolare:
  - a) l’articolo 1, comma 2, lettere b) e c) che, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per le finalità previste dall’Investimento 5.2, destinano, rispettivamente:
    - 1) l’ammontare di 100 (cento) milioni di euro, per sostenere progetti finalizzati alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera a) dello stesso comma, al fine di garantire, congiuntamente con questi ultimi, la capacità produttiva del target di

investimento di 1 GW/anno al 2026;

2) l'ammontare di 100 (cento) milioni di euro, per sostenere la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli elettrolizzatori e/o delle relative componenti, comprensivi di eventuali progetti di ricerca e sviluppo e di formazione del personale strettamente connessi e funzionali ai predetti programmi;

b) l'articolo 2, comma 1, lettera c), il quale prevede che, con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della Transizione Ecologica è disciplinata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, una procedura negoziale finalizzata alla selezione di progetti da finanziare a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) dello stesso decreto;

- che la linea progettuale di cui alla precedente lettera a), punto 2) sia da intendersi finalizzata allo sviluppo della filiera di produzione dell'idrogeno rinnovabile, compressiva quindi dei componenti connessi all'elettrolizzatore, così come tra l'altro indicato nel preambolo del succitato decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 aprile 2022;
- il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
- in particolare, l'articolo 7, paragrafo 1, del predetto Regolamento (UE) 651/2014 come da ultimo integrato e modificato, il quale prevede che gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che "l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione", nonché, "siano utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 o al Regolamento (UE) 2021/1060" in caso di progetti attuati in linea con i piani per la ripresa e la resilienza approvati dal Consiglio, a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, il quale prevede che "laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le "opzioni di costo semplificate" previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021";
- in particolare, l'articolo 53 del predetto Regolamento (UE) 2021/1060 il quale, al paragrafo 1, lettera e), stabilisce che le sovvenzioni possono assumersi come combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione, e che al paragrafo 3, lettera c), prevede la possibilità di ricorso ai costi unitari, alle somme forfettarie e ai tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni per stabilire l'importo delle sovvenzioni;
- il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170/1 del 12 maggio 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i Regolamenti (UE) 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013, e in particolare, l'articolo 35 che prevede che i costi indiretti

ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 (venticinque) per cento del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti;

- l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

#### CONSIDERATO

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e che, al contempo il citato articolo dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007") e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, in base alle quali INVITALIA è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia,

nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

- la citata direttiva 27 marzo 2007 che al punto 2.1.1 indica l'Agenzia "*quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale*" volto, tra l'altro, a perseguire, secondo quanto indicato dal punto 2.1.2, la priorità di "*sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali*";
- l'articolo 19, comma 5, della legge 102/2009 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (GU n.77 del 31-3-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);
- che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 rubricato "*Principio di auto-organizzazione amministrativa*", al comma 1 prevede che "*Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea*";
- che per l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società "in house" lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*";
- lo stesso comma 2 prevede che "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche*" e che "*in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato*";

- che l'articolo 23 del decreto legislativo n. 36/2023 prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5 prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, "riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2";
- che l'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023 prevede che "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";
- l'art. 3 dell'allegato I, al decreto legislativo n. 36/2023 definisce alla lettera e) «affidamento in house» come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- che il citato art. 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- che il citato art. 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede al comma 3, che "un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'art. 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:
- la disposizione statutaria di INVITALIA, che dispone l'obbligo ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018, recante "*Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale*", che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "*Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.*", e, in particolare:
  - a) l'articolo 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale la Direzione Generale Incentivi Energia è tenuta a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;
  - b) l'articolo 1, comma 3, lett. h) il quale stabilisce che la convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
  - c) l'articolo 1, comma 3, lett. j) che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
  - d) l'articolo 1, comma 3, lett. o) che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - e) l'articolo 1, comma 3, lett. i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "le modalità per il pagamento di tale corrispettivo, in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente;
  - f) l'articolo 1, comma 3, lett. k) che prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
  - g) l'articolo 1, comma 3, lett. m), che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e sui costi sostenuti;
- la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o , che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

- la nota prot. n. 0361617 del 28 novembre 2023, acquisita al prot. MIMIT n. 0361831 del 29 novembre 2023, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2020-2022, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- in riscontro alla sopra citata nota, il Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, tramite propria nota prot. n. 0363872 del 1 dicembre 2023, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2020-2022 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,56%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;

### TENUTO CONTO

- del D.M. 30 ottobre 2020, n. 223 di approvazione del *“Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*;
- del Decreto Direttoriale n. 492 del 31 ottobre 2023 con il quale il Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali, all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022, n. 168, nell'ambito dell'investimento 5.2 *“idrogeno”*, Missione 2, componente 2, del PNRR finanziato dall'unione europea – next generation eu e, in particolare:
  - 1) l'articolo 3, stabilisce che *“1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso sono disponibili, a valere sulle risorse a disposizione del Ministero per l'attuazione dell'Investimento 5.2 “Idrogeno”, risorse complessivamente pari a euro 100.000.000,00 (cento milioni). 2. In attuazione della previsione recata dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, un importo pari ad almeno il 40 (quaranta) per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.”*;
  - 2) l'articolo 4, comma 1 che prevede che *“Per la gestione degli interventi di cui al presente Avviso, il Ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del decreto 27 aprile 2022 si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78”*.
  - 3) l'articolo 4, comma 2 che prevede quanto segue *“Gli oneri effettivamente sostenuti connessi alla gestione di cui al comma 1 debitamente rendicontati dal Soggetto gestore, sono posti a carico della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, entro il limite massimo del 2 (due) per cento delle medesime risorse”*;
  - 4) l'articolo 4, comma 3 che prevede quanto segue *“I rapporti tra Ministero e Soggetto gestore connessi alle attività previste dal presente Avviso, incluse le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, sono regolati con apposita convenzione”*;

- della su menzionata circolare PNRR, prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure*”, la quale, all’Allegato 1, fornisce puntuali indicazioni in merito all’ammissibilità delle spese riferite ai servizi di supporto tecnico-operativo al PNRR;
- della nota prot. MASE prot. 13010 del 30 gennaio 2023, con la quale la Direzione Generale Incentivi Energia ha richiesto a Invitalia un’offerta tecnico-economica finalizzata all’esecuzione di attività di Soggetto gestore di cui al decreto direttoriale di attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del 27.04.2022, all’articolo 1, comma 2, lettera c);
- della nota Invitalia protocollo 8362 del 17/01/2024, con la quale l’Agenzia ha trasmesso l’offerta tecnico-economica richiesta per l’attività di Soggetto gestore per un importo pari ad € 1.640.191,58 (unmilione seicento quarantamila centonovantuno,58) IVA esclusa;
- che con nota prot. 10746 del 19/01/2024, il Ministero ha approvato la “*Proposta operativa delle attività*”, comunicando l’esito positivo della valutazione di congruità economica dell’offerta di Invitalia effettuata ai sensi del nuovo art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione;
- della nota prot. 15954 del 29/01/2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;
- che con nota del prot. 0050936 del 23/02/2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione generale servizi di vigilanza - Divisione VIII – Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal MIMIT ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione del presente Atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, sopra citato;
- che per il suddetto affidamento è stato acquisito il CUP F53F23000120006;
- che, con la determina a contrarre prot. 46 del 12/03/2024, il Dirigente della Divisione IV dalla Ex Direzione Generale Incentivi Energia ha manifestato la volontà di procedere ad affidare ad Invitalia il servizio di supporto per l’attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 5.2, linea C del PNRR, mediante la stipula di una apposita convenzione dal valore massimo di 2 milioni di euro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1**

*(Valore delle premesse e degli allegati)*

1. Le premesse ed i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione
  - a) Allegato 1: Piano delle attività e dei costi;
  - b) Allegato 2: Disciplinare per la rendicontazione dei costi e relativa metodologia per la determinazione dei costi.

## **Articolo 2**

### *(Oggetto della Convenzione)*

1. Con la presente Convenzione tra il MASE e Invitalia sono regolati i reciproci rapporti derivanti dalla prestazione da parte dell'Agenzia, in qualità di Soggetto gestore di cui al Decreto Direttoriale n. 492 del 31 ottobre 2023 con il quale il Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali, all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022, n. 168, nell'ambito dell'investimento 5.2 "idrogeno", Missione 2, componente 2, del PNRR finanziato dall'unione europea – nextgeneration eu (nel seguito, Avviso pubblico).
2. Nel presente Atto sono altresì definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività dell'Agenzia quale Soggetto gestore della misura agevolativa di cui al comma 1, come dettagliati nell'offerta tecnico-economica di cui all'Allegato 1 e riconducibili alle seguenti macro-voci:
  - a) Progettazione della misura;
  - b) Gestione delle domande di agevolazione da parte delle imprese;
  - c) Gestione interna della commessa e supporto alle attività di indirizzo, presidio e supervisione e verifica tecnica.

## **Articolo 3**

### *(Attività ed obblighi in capo all'Agenzia)*

1. Le attività di supporto tecnico-operativo da parte dell'Agenzia sono quelle indicate nell'offerta tecnico-economica di cui all'Allegato 1.
2. Ferma restando la titolarità della misura in capo al Ministero con tutti gli obblighi che ne conseguono, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia si impegna a rispettare quanto di seguito indicato:
  - a) tutto quanto disposto dal D.M. MiTE del 27 aprile 2022, n. 168, e dall'Avviso pubblico, nonché dagli allegati;
  - b) svolgere le attività poste a proprio carico per l'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR garantendone il tempestivo avvio al fine di favorire la conclusione delle iniziative agevolate nel rispetto della tempistica prevista dai relativi cronoprogrammi di intervento ed il conseguimento del target connesso all'investimento PNRR oggetto della presente Convenzione;
  - c) garantire l'indicazione del CUP su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi alla attività di cui alla presente Convenzione;
  - d) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - e) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, del doppio finanziamento, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
  - f) assicurare che la realizzazione delle attività di cui al comma 1 assicuri la coerenza con i principi e gli

obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- g) adottare procedure interne che assicurino conformità ai regolamenti comunitari ed alle indicazioni del Ministero;
- h) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- i) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dei progetti e di cui l'Agenzia venisse a conoscenza in ragione delle attività svolte ai fini della presente Convenzione; comunicare altresì le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- j) individuare, anche in base alle segnalazioni effettuate dai Soggetti beneficiari dei contributi, eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nei cronoprogrammi di progetto, relazionando al Ministero. A tal fine, l'Agenzia, con cadenza semestrale, aggiorna il Ministero riguardo lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti, nonché delle eventuali modifiche e variazioni, o revoche delle agevolazioni disposte;
- k) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- l) segnalare al Ministero eventuali violazioni di cui venisse a conoscenza in ragione delle attività svolte, degli obblighi connessi alla realizzazione delle attività progettuali rispetto ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- m) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, alle richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;

- n) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- o) rendere tempestivamente disponibili informazioni o chiarimenti in merito all'Avviso pubblico ai soggetti interessati mediante definizione di appositi canali di comunicazione nell'ambito delle modalità di presentazione delle domande nonché, eventualmente, sui siti internet di pubblicazione dell'Avviso Pubblico;
- p) avvalersi del proprio personale e, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trasparenza e procedura di evidenza pubblica, in casi di necessità opportunamente documentati al Ministero, di società, organismi, collaboratori e consulenti esterni, scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza, per l'esecuzione di attività specificamente individuate funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
- q) avvalersi di risorse che abbiano maturato una pluriennale esperienza nella gestione di misure agevolative e, più in generale, nella valutazione e monitoraggio di programmi di sviluppo imprenditoriale;
- r) essere il solo e unico responsabile nei confronti del Ministero per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi;
- s) sollevare il Ministero da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente convenzione;
- t) adeguare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla vigente normativa;
- u) garantire adeguate strutture per quanto riguarda l'informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuridico ed informatico derivanti dall'esecuzione delle attività e quant'altro fosse necessario per l'attuazione della Convenzione;
- v) operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018;
- w) assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né da Invitalia, né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del Ministero e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

#### **Articolo 4**

*(Attività ed obblighi in capo al Ministero)*

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Ministero, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, si impegna a:

- a) assicurare il presidio e la supervisione complessiva dell'Investimento PNRR oggetto della presente Convenzione;
- b) rappresentare il punto di contatto con il Servizio Centrale PNRR (ora Ispettorato generale per il PNRR) di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, e ss.mm.ii. per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e con la Struttura di Missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- c) fornire ad Invitalia le azioni di supporto che si rendessero necessarie al fine del corretto svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
- d) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, ove di competenza.

### **Articolo 5**

#### *(Relazioni periodiche, controlli e ispezioni)*

1. A decorrere dal termine di efficacia della presente Convenzione, Invitalia si impegna a trasmettere al Ministero:
  - a) la relazione annuale sullo stato di attuazione della convenzione, entro il 30 aprile di ciascun anno;
  - b) la relazione sulle attività realizzate e le rendicontazioni annuali dei relativi costi, secondo quanto previsto dall'articolo 6, entro il 30 giugno di ciascun anno;
  - c) la relazione annuale sulla movimentazione finanziaria del conto corrente di cui all'articolo 7, entro il 31 marzo di ciascun anno;
  - d) la relazione semestrale sullo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera j), entro il 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno.
2. Il Ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera n), può predisporre controlli e ispezioni, anche a campione, sull'attività di Invitalia, in ogni sua fase e stadio, anche presso la sede, gli uffici e le unità operative dell'Agenzia e richiedere gli elementi, i dati e le informazioni necessari per verificare il rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 6**

#### *(Costi sostenuti dall'Agenzia e modalità di rendicontazione)*

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, il Ministero riconosce a Invitalia, per l'intero periodo di durata della Convenzione, e comunque fino al termine delle attività previste nell'offerta tecnico-economica di cui all'Allegato 1, un importo non superiore al 2 per cento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 dell'Avviso pubblico (€ 2.000.000,00 IVA inclusa e € 1.639.344 IVA esclusa), secondo le modalità previste dal presente articolo, sulla base delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificate.
2. L'importo di cui al comma 1 copre tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla presente Convenzione, liberando il Ministero da ogni eventuale altra richiesta. La copertura finanziaria del corrispettivo è disposta a valere sulle risorse di cui all'Avviso pubblico.
3. Il pagamento all'Agenzia degli importi di cui al comma 1 avviene a rimborso annuale previa presentazione, entro 180 giorni, naturali e consecutivi, dal termine del periodo oggetto di rendicontazione di una relazione sulle

attività realizzate, accompagnata dalle rendicontazioni dei relativi costi, redatta in conformità alle attività, ai cronoprogrammi e ai prospetti economici di cui all'offerta tecnico-economica di cui all'Allegato 1, nonché alla metodologia per la determinazione dei costi semplificati di cui all'Allegato 2.

4. Il Ministero valuta l'ammissibilità delle spese rendicontate da Invitalia in relazione alla documentazione di cui al comma 3 e alle effettive attività svolte, approvando in forma totale o parziale le rendicontazioni effettuate, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse. In caso di carenza documentale, il Ministero richiede una o più integrazioni ad Invitalia e, pertanto, i termini di cui al primo periodo sono sospesi fino al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
5. A seguito della comunicazione da parte del Ministero della positiva valutazione delle rendicontazioni e della verifica della documentazione prodotta, Invitalia è autorizzata all'emissione delle fatture elettroniche per gli importi riconosciuti ammissibili.
6. L'erogazione dei pagamenti in favore di Invitalia avviene entro 30 giorni dall'emissione delle fatture.
7. L'IVA, da calcolarsi in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura da parte di Invitalia, verrà versata dal MASE all'Erario dello Stato ai sensi della normativa in materia di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") di cui all'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014.
8. Invitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## **Articolo 7**

*(Risorse destinate all'intervento agevolativo)*

1. L'importo destinato all'attuazione della misura oggetto della presente Convenzione ammonta a complessivi 100 milioni di euro così come stabilito dall'articolo 3, comma 1, dell'Avviso pubblico.
2. Nel rispetto delle modalità previste dal circuito finanziario definito dall'Ispettorato generale per il PNRR, nonché delle pertinenti indicazioni operative contenute nello strumento summenzionato denominato *Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza* e relativa manualistica allegata, previa verifica sullo stato di avanzamento e rendicontazione dei singoli progetti, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal Ministero ad Invitalia ai fini della successiva erogazione ai Soggetti beneficiari su un apposito conto corrente bancario ad essa intestato, sulla base delle previsioni di erogazione formulate dall'Agenzia e della giacenza residua, in prossimità dell'effettiva erogazione alle imprese, in base a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Avviso pubblico.
3. Le eventuali risorse finanziarie per cui è effettuato un recupero nei confronti dei soggetti beneficiari e gli altri rendimenti, quali interessi o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dalle risorse del PNRR, rimangono nella disponibilità del Ministero per il finanziamento di obiettivi strategici analoghi, fermo restando il conseguimento del target associato alla Misura. Nel caso di progetti che generano entrate nette, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del DPR 22/2018.
4. Invitalia presenta al Ministero una relazione annuale sulla movimentazione finanziaria del conto corrente dedicato di cui al comma 2 del presente articolo.

## **Articolo 8**

*(Durata, proroga e modifiche)*

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026 a partire dalla sua sottoscrizione e comunque fino al completamento delle attività e degli adempimenti relativi al Piano delle attività.
2. Eventuali proroghe o modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto da sottoporre al nulla osta degli organi di controllo.

## **Articolo 9**

*(Comunicazioni)*

1. Salva diversa espressa previsione, tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
  - a) per il Ministero: alla c.a. di Federico Boschi  
PEC: [DIE@Pec.Mite.Gov.it](mailto:DIE@Pec.Mite.Gov.it)  
e-mail (se del caso): [die@mase.gov.it](mailto:die@mase.gov.it)
  - b) per l'Agenzia: alla c.a. di Stefano Piccaluga  
PEC: [cds2015@pec.invitalia.it](mailto:cds2015@pec.invitalia.it)  
e-mail (se del caso): [spiccaluga@invitalia.it](mailto:spiccaluga@invitalia.it)
2. L'eventuale sostituzione dei referenti di cui al precedente comma 1 potrà essere disposta da entrambe le Parti dandone tempestiva comunicazione all'altro contraente tramite posta elettronica certificata.

## **Articolo 10**

*(Recesso)*

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione del Ministero, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre quindici giorni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, la risoluzione della Convenzione opera di diritto ai sensi dell'articolo 1454 c.c.

## **Articolo 11**

*(Controversie)*

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia tra le stesse in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, di devolvere la lite alla competente autorità giudiziaria.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente Convenzione è valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.
3. Ai fini della presente Convenzione, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

## **Articolo 12**

*(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)*

1. L'Agenzia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del MASE che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli stessi Ministeri e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **Articolo 13**

*(La tutela dei dati personali)*

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a:
  - a) compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari; eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolari del trattamento;
  - b) custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
  - c) assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
  - e) utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
  - f) utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali;
  - g) non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'articolo 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui

comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità;

- h) autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni. Le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
  - i) a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti;
  - j) a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, l'informativa generale sul trattamento dei dati personali adottata da Invitalia è pubblicata al link <https://www.invitalia.it/privacy-policy>, mentre quella adottata dal Ministero è pubblicata al link <https://www.mite.gov.it/pagina/privacy-policy>.
  4. Le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire il presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili.
  5. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all' articolo 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto.
  6. Resta salvo il diritto di entrambe le parti di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

#### **Articolo 14**

##### *(Riservatezza)*

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa, nonché i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione a essa, in conformità alle disposizioni di legge. Hanno, altresì, l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e per la durata della stessa.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza sussistono fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, della presente Convenzione.

### **Articolo 15**

#### *(Disposizioni finali)*

1. Le Parti convengono che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di rito.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme UE, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché alle disposizioni relative al PNRR.
4. Il presente atto si compone di 14 articoli e da un Allegato, identificato con il numero "1" ed è, unitamente a questo, sottoscritto digitalmente ai sensi del CAD, in via telematica.
5. Resta ferma l'applicazione della presente Convenzione alle attività che le Parti dovranno svolgere in conseguenza di modifiche del quadro normativo, ivi comprese le modifiche alla dotazione finanziaria della misura.

### **Articolo 16**

#### *(Obblighi di pubblicazione)*

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Dipartimento Incentivi Energia  
Il Capo Dipartimento  
Dr. Federico Boschi

*(\*) Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*

Per Invitalia S.p.A.  
Amministratore Delegato  
Dr. Bernardo Mattarella

*(\*) Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*

**Convenzione tra**

**INVITALIA**

*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa*

e

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione Generale per gli Incentivi Energia

**Filiera produttiva dell'idrogeno**

*art.2, comma 1, lett. c) DM 27.4.2022 n.168*

*Decreto Direttoriale 31.10.2023 n. 492*

**Piano delle attività e dei costi**

## Indice

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>L'intervento di Invitalia e le attività previste</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>La stima dei volumi di attività</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>La stima delle giornate-uomo</b> .....	<b>6</b>
4.1	<i>L'istruttoria delle domande e la trasmissione della proposta di ammissione o non ammissione al Ministero.</i> .....	6
4.2	<i>Le erogazioni</i> .....	7
4.3	<i>La gestione di eventuali variazioni progettuali</i> .....	8
4.4	<i>Le revoche, il contenzioso, le altre decadenze</i> .....	8
4.5	<i>La progettazione, la gestione interna ed il supporto all'attuazione e le verifiche tecniche</i> 9	
<b>5</b>	<b>Valorizzazione delle attività</b> .....	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Cronoprogramma delle attività e durata della convenzione</b> .....	<b>13</b>

## 1 Premessa

Il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE) del 27 aprile 2022 n.168 dà attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 5.2 “Idrogeno” del PNRR.

In particolare, l'art.1, comma 2, lett. c), destina risorse del PNRR pari a 100 €/mln per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli elettrolizzatori e/o delle relative componenti, comprensivi di eventuali progetti, strettamente connessi e funzionali, di ricerca e sviluppo e di formazione del personale.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), del citato DM 168/2022, il Decreto del Direttore Generale DGIE del MASE n. 492 del 31 ottobre 2023 (di seguito “Decreto Direttoriale”), disciplina le modalità di selezione dei progetti da finanziare a valere sulle risorse suddette.

Con gli stessi provvedimenti si stabilisce che il Ministero si avvalga di INVITALIA, quale società in house alla Pubblica Amministrazione e Soggetto Gestore della misura, per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi all'attuazione della stessa: i rapporti tra Ministero e Soggetto Gestore vanno regolati con apposita Convenzione, di cui il presente “Piano delle attività” costituisce un allegato.

## 2 L'intervento di Invitalia e le attività previste

L'intervento di INVITALIA ha ad oggetto il supporto tecnico-specialistico per la gestione della Misura, ed in particolare:

- la progettazione della Misura;
- la gestione delle domande di agevolazione da parte delle Imprese: valutazione istruttoria; ammissione o non ammissione alle agevolazioni; erogazione dei contributi a fondo perduto a beneficio delle imprese ammesse; gestione di eventuali variazioni progettuali; monitoraggio sul mantenimento dei requisiti di ammissione; gestione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni e dell'eventuale contenzioso;
- la gestione interna della commessa ed il supporto alle attività di indirizzo, presidio e supervisione e verifica tecnica, ivi comprese le attività informative e di rendicontazione ed il servizio di contact centre.

Il costo previsto per tali attività può essere determinato:

- stimando anzitutto i volumi di attività: numero di domande, di ammissioni, ecc.;
- stimando, per ciascuna di tali tipologie di attività, le giornate-uomo mediamente necessarie, suddivise per profilo professionale;
- valorizzando le suddette giornate-uomo di ciascun profilo professionale dell'Agenzia in base al costo medio standard di cui alla Convenzione MEF-INVITALIA dell'8 febbraio 2022, relativa al supporto tecnico-operativo per gli interventi del PNRR e del PNC: tali tariffe sono state aggiornate con i dati di consuntivo 2021, con nulla-osta della Ragioneria Generale dello Stato del 7 agosto 2023 (prot. 214292);
- stimando i costi esterni funzionali alle attività in esame.

Di seguito, pertanto, si illustrano nel dettaglio le suddette linee di attività, stimandone i rispettivi volumi e le giornate uomo mediamente necessarie, per poi procedere alla valorizzazione di tali giornate ed alla stima dei costi esterni.

### 3 La stima dei volumi di attività

Le stime in esame si basano sulla dotazione finanziaria complessiva di **100 €/mln**.

L'articolo 4 del Decreto Direttoriale stabilisce che il rimborso dei costi effettivamente sostenuti da INVITALIA per la gestione della Misura è posto a carico della suddetta dotazione finanziaria, entro il limite massimo del 2%, ossia entro i 2 €/mln (IVA inclusa).

Ipotizzando una dimensione media dei programmi di 15 €/mln<sup>1</sup> ed un'agevolazione media del 50% (quindi 7,5 €/mln), nonché un tasso di approvazione delle domande pari al 75%, sono state stimate **17 domande**, di cui **13 ammesse** alle agevolazioni.

Si prevedono inoltre **9 variazioni**, 3 delle quali con impatto sul progetto ammesso, **2 decadenze** (per rinuncia o revoca), nonché **1 caso di contenzioso** per ricorso contro il provvedimento di non ammissione.

---

<sup>1</sup>: si tratta di una stima dei costi agevolabili: si cerca infatti di determinare l'assorbimento medio di risorse in termini di agevolazioni.

## 4 La stima delle giornate-uomo

La stima delle giornate-uomo mediamente necessarie per ciascuna fase / tipologia di attività è riportata nella tabella seguente e si basa sul contenuto effettivo delle attività da svolgere, come dettagliato di seguito, e sull'esperienza maturata su numerose altre commesse.

Attività e gg/u	n.	gg/u a domanda	gg/u totali	Dirigente	Quadro	Impiegato
Valutazione e proposta	17	63,0	1.071,0	1,0%	20,0%	79,0%
Decadenze per rinuncia	1	1,0	1,0	1,0%	20,0%	79,0%
Revoche	1	10,0	10,0	1,0%	20,0%	79,0%
Erogazione (2 SAL / beneficiaria)	22	30,0	660,0	1,0%	20,0%	79,0%
Verifica finale con sopralluogo	11	55,0	605,0	1,0%	20,0%	79,0%
Variazioni	9	20,0	180,0	1,0%	20,0%	79,0%
Contenzioso	1	15,0	15,0	1,0%	20,0%	79,0%
Progettazione			275,0	10,0%	50,0%	40,0%
Gestione interna e supporto			250,0	10,0%	50,0%	40,0%
<b>TOTALE GG COMMESSA</b>			<b>3.067,00</b>	<b>77,92</b>	<b>770,90</b>	<b>2.218,18</b>

Invitalia assicurerà l'attivazione di un gruppo di lavoro coordinato da un Project Manager con compiti di direzione strategica e operativa, monitoraggio tecnico e controllo amministrativo, e composto da profili professionali, senior e junior, con esperienze professionali in linea con le attività da svolgere.

### 4.1 *L'istruttoria delle domande e la trasmissione della proposta di ammissione o non ammissione al Ministero.*

L'attività riguarda in particolare:

- la ricezione delle domande di agevolazione tramite la piattaforma informatica dedicata alla Misura;
- la gestione della documentazione progettuale incompleta: richiesta, acquisizione e valutazione delle integrazioni; eventuale comunicazione dei motivi ostativi e valutazione delle eventuali controdeduzioni;
- le varie attività di verifica previste dall'articolo 7 comma 3 del Decreto Direttoriale n.492, finalizzate alla determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;
- per la valutazione dei progetti di ricerca, l'attivazione degli esperti esterni ed il coordinamento e l'acquisizione delle loro valutazioni;
- la soluzione di eventuali problematiche normative o procedurali;

- gli adempimenti conseguenti all'attuazione dell'art. 15 della legge 23 novembre 2011 n. 183 (*Nuove norme in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e "decertificazione"*) e del Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 (*Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136*);
- la predisposizione della proposta di ammissione / non ammissione alle agevolazioni e la relativa trasmissione al Ministero, per gli adempimenti di competenza;
- l'eventuale ulteriore assistenza alle imprese ed al Ministero.

Si stimano mediamente **63 gg-uomo** per l'intera fase, comprensivi anche dei contributi della funzione Legale.

#### 4.2 *Le erogazioni*

L'attività riguarda in particolare:

- la ricezione delle richieste di erogazione tramite la piattaforma informatica dedicata alla Misura;
- la gestione della documentazione progettuale incompleta: richiesta, acquisizione e valutazione delle integrazioni;
- la verifica della pertinenza, congruità ed ammissibilità delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Direttoriale;
- in occasione dell'ultimo Stato Avanzamento Lavori (SAL), il sopralluogo presso l'unità produttiva oggetto dell'investimento, anche ai fini della verifica della realizzazione del programma ammesso e del raggiungimento degli obiettivi;
- la soluzione di eventuali problematiche normative o procedurali;
- gli adempimenti conseguenti all'attuazione dell'art. 15 della legge 23 novembre 2011 n. 183 (*Nuove norme in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e "decertificazione"*) e del Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 (*Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136*);
- il perfezionamento delle erogazioni ai beneficiari;
- l'eventuale ulteriore assistenza alle imprese ed al Ministero.

Considerato che la normativa prevede un massimo di 5 richieste di erogazione a titolo di SAL, oltre ad un'eventuale richiesta a titolo di anticipazione, si prevedono mediamente **per ciascun beneficiario 2 richieste di erogazione oltre quella finale a saldo**.

Si stimano mediamente **30 gg-uomo** per ciascuno dei primi 2 SAL e **55 gg-uomo** per il SAL a saldo (con sopralluogo).

#### 4.3 *La gestione di eventuali variazioni progettuali*

L'attività riguarda in particolare:

- la ricezione delle domande di variazione progettuale;
- la gestione della documentazione incompleta: richiesta, acquisizione e valutazione delle integrazioni;
- la valutazione delle richieste;
- la soluzione di eventuali problematiche normative o procedurali;
- gli eventuali adempimenti conseguenti all'attuazione dell'art. 15 della legge 23 novembre 2011 n. 183 (*Nuove norme in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e "decertificazione"*) e del Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 (*Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136*);
- la predisposizione della proposta di accoglimento / non accoglimento della richiesta e la relativa trasmissione al Ministero, per gli adempimenti di competenza;
- l'eventuale ulteriore assistenza alle imprese ed al Ministero.

Le diverse fattispecie di variazione ammesse dalla normativa comportano un impegno di complessità ed onerosità molto variabile: complessivamente si stimano **9 variazioni** (70% delle imprese ammesse), di cui 3 di tipo progettuale, ed una media di **20 gg-uomo per ciascun caso**.

#### 4.4 *Le revoke, il contenzioso, le altre decadenze*

Si tratta di attività residuali, legate a rinunce, o a varie forme di inadempimento da parte delle imprese, ovvero a contestazioni dei provvedimenti di non ammissione, e pertanto di entità e di durata molto variabili.

Si stimano complessivamente: **1 caso di contenzioso** (pari a circa il 20% delle imprese non ammesse, per ricorsi contro i provvedimenti di non ammissione), **1 revoca** (pari a circa il 5% delle imprese ammesse), nonché **1 caso di decadenza per rinuncia** volontaria alla realizzazione del progetto.

L'effort medio stimato è di **1 gg-uomo** per l'acquisizione della **rinuncia** ed i provvedimenti conseguenti, di **10 gg-uomo** per l'istruttoria dei casi di **revoca** e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di **15 gg-uomo** per il caso di non ammissione che sfocia in **contenzioso**: il tutto comprensivo dell'impegno sia dell'Area operativa che delle Funzioni Legale ed Amministrazione.

#### **4.5 La progettazione, la gestione interna ed il supporto all'attuazione e le verifiche tecniche**

L'attività di **progettazione** ha ad oggetto:

- gli adempimenti propedeutici alla stipula della Convenzione con la Committenza;
- la predisposizione di procedure operative per la gestione dell'incentivo;
- la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma informatica, con l'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (cfr. Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di Invitalia S.p.a. - prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021 allegato n.3);
- la redazione della documentazione tecnico-gestionale a beneficio delle imprese.

Per l'intera durata della commessa, si stimano complessivamente **275 gg-uomo**, di cui 116 per la progettazione e lo sviluppo della piattaforma e 120 per la sua manutenzione (40 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026).

L'attività di gestione interna della commessa e di **supporto tecnico-operativo all'attuazione e verifiche tecniche** ha ad oggetto:

- l'indirizzo e la supervisione della gestione dell'incentivo;
- la pianificazione delle risorse umane e dei tempi di gestione della misura;
- il monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento;
- la gestione dei rapporti con la Committenza e con gli altri soggetti ed organismi coinvolti (quali ad esempio Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Regioni ed enti locali, associazioni imprenditoriali, ecc.), ed i flussi informativi verso di essi;
- l'adeguamento dei processi operativi indotto da eventuali novità normative, con relativo supporto della funzione Legale;
- la rendicontazione delle attività;
- l'attività di pianificazione e controllo dei flussi dei pagamenti.

Per l'intera durata della commessa, si stimano complessivamente **250 gg-uomo**.

## 5 Valorizzazione delle attività

Le giornate-uomo di ciascun profilo professionale sono state valorizzate alle **tariffe standard** di cui alla citata Convenzione MEF-INVITALIA dell'8 febbraio 2022 e relativo aggiornamento approvato dal MEF-RGS con nota prot. 214292 del 7 agosto 2023. In coerenza con quanto previsto nel disciplinare di rendicontazione allegato a tale Convenzione, inoltre, le tariffe verranno aggiornate annualmente.

I costi medi giornalieri in questione, aggregati in gruppi coerenti con i benchmark di mercato, sono i seguenti:

	<u>Dirigenti</u>	<u>Quadri</u>	<u>Impiegati</u>
Costo medio	1.151,00	586,00	357,00

Al costo del lavoro interno, determinato nel modo sopra illustrato, vanno sommati i **costi esterni**, che riguardano:

- i **Legali esterni** cui occorre fare ricorso per la gestione dei contenziosi che sfociano in giudizio: in proposito si prevede un costo complessivo, per l'intera durata del giudizio, di € 12.000,00;
- le attività di **valutazione dei progetti di ricerca affidate ad esperti esterni**, ossia l'istruttoria delle domande, la valutazione del SAL a saldo e la verifica del conseguimento degli obiettivi progettuali, nonché la valutazione tecnica delle eventuali richieste di variazione di tipo progettuale.  
In proposito si stima che il 30% delle domande presentate e di quelle ammesse possa prevedere un progetto di ricerca. La selezione e contrattualizzazione di tali esperti si conformeranno a quanto previsto dall'art.7, comma 4, del Decreto Direttoriale n.492;
- i **monitor tecnici non dipendenti dell'Agenzia** (il 40% circa), incaricati delle valutazioni delle domande, delle richieste di erogazione e delle eventuali variazioni progettuali, nonché i **monitor amministrativi**, coinvolti nella fase realizzativa dei progetti;
- le **trasferte** presso le unità produttive finanziate in occasione della conclusione degli investimenti agevolati: per ogni beneficiario, si prevede una trasferta di 2 persone con un costo medio di € 500,00 a persona;
- le forniture esterne relative alla **piattaforma informatica**: si tratta di costi necessari per la realizzazione ed il funzionamento della stessa (spazio cloud, licenze varie, ecc.), aggiuntivi rispetto al costo del lavoro, esaminato in precedenza: per l'intera durata della commessa, si prevede un costo complessivo di € 108.650,00. Su tali costi potranno positivamente influire le sinergie derivanti dalla realizzazione di piattaforme per misure agevolative similari, a cominciare da "Hard to Abate";
- il servizio di **contact center**, normalmente affidato all'esterno: per l'intera durata della commessa, si prevede un costo complessivo di circa € 5.000,00.

Per quanto riguarda in particolare i costi relativi alla piattaforma informatica, al contact center, al licensing ed al cloud, si precisa che essi verranno gestiti nell'ambito di accordi quadro o di contratti già in essere (convenzioni Consip), utilizzabili secondo necessità.

Per i costi legali esterni, invece, Invitalia ricorrerà agli studi ricompresi nell'apposito albo interno, incaricandoli di volta in volta in base ad apposito accordo contrattuale. Tali accordi prevedono, ai sensi della Legge n.247/2012, il riconoscimento di "compensi determinati assumendo a riferimento i parametri tabellari di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.147/2022 ed assunti convenzionalmente secondo la percentuale massima di abbattimento consentito (c.d. Minimi Tariffari)": si tratta, in sostanza, di tariffe molto più basse di quelle praticate sul mercato

Nelle tabelle seguenti è riportata la stima del costo complessivo di tutte le attività previste a piano, articolata prima per fase / tipologia di attività, poi per livello professionale.

Attività e costi	-	-	-	Dirigente	Quadro	Impiegato	Totale costi	Totale costi + IVA
Valutazione e proposta				12.327,21	125.521,20	302.054,13	439.902,54	536.681,10
Decadenze per rinuncia				11,51	117,20	282,03	410,74	501,10
Revoche				115,10	1.172,00	2.820,30	4.107,40	5.011,03
Erogazione (2 SAL / beneficiaria)				7.596,60	77.352,00	186.139,80	271.088,40	330.727,85
Verifica finale con sopralluogo				6.963,55	70.906,00	170.628,15	248.497,70	303.167,19
Variazioni				2.071,80	21.096,00	50.765,40	73.933,20	90.198,50
Contenzioso				172,65	1.758,00	4.230,45	6.161,10	7.516,54
Progettazione				31.652,50	80.575,00	39.270,00	151.497,50	184.826,95
Gestione interna e supporto				28.775,00	73.250,00	35.700,00	137.725,00	168.024,50
<b>Sub-totale costi interni</b>				<b>89.685,92</b>	<b>451.747,40</b>	<b>791.890,26</b>	<b>1.333.323,58</b>	<b>1.626.654,77</b>
Legali per contenziosi	1		12.000,00				12.000,00	14.640,00
Esperti R&D	37	30%	3.760,00				41.736,00	50.917,92
Collaboratori / consulenti tecnici	59	40%	2.270,00				53.572,00	65.357,84
Collaboratori / consulenti ammin.	33	100%	2.270,00				74.910,00	91.390,20
Trasferte	11		1.000,00				11.000,00	13.420,00
Piattaforma informatica	1		108.650,00				108.650,00	132.553,00
Contact center	1		5.000,00				5.000,00	6.100,00
<b>Sub-totale costi esterni</b>							<b>306.868,00</b>	<b>374.378,96</b>
<b>TOTALE COSTO COMMESSA</b>							<b>1.640.191,58</b>	<b>2.001.033,73</b>

<b>Livello professionale</b>	<b>Costo gg-uomo</b>	<b>n. gg-uomo</b>	<b>Costo totale</b>
Dirigente	1.151,00	77,92	89.685,92
Quadro	586,00	770,90	451.747,40
Impiegato	357,00	2.218,18	791.890,26
<b><i>Totale risorse professionali</i></b>		<b>3.067,00</b>	<b>1.333.323,58</b>
<b><i>Acquisizione beni e servizi</i></b>			<b>306.868,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>1.640.191,58</b>
IVA 22%			360.842,15
<b>TOTALE COSTI + IVA</b>			<b>2.001.033,73</b>

In sintesi, quindi, il quadro complessivo dei costi è il seguente:

<b>Tipologia di costo</b>	<b>Importo (€)</b>
Risorse interne	1.333.323,58
Acquisizione beni e servizi	306.868,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.640.191,58</b>
IVA 22%	360.842,15
<b>TOTALE COSTI + IVA</b>	<b>2.001.033,73</b>

## 6 Cronoprogramma delle attività e durata della convenzione

Nella tabella successiva è riportata una proiezione di massima dell'andamento semestrale dei corrispettivi per l'Agenzia, basata sulla necessità di concludere le attività entro il 31 agosto 2026, nonché sulle seguenti assunzioni:

- considerate le tempistiche dello sportello già definite dal Decreto Direttoriale, si prevede che i costi delle attività di valutazione maturino interamente nel corrente anno;
- le erogazioni dovrebbero avere luogo, con trend crescente nel tempo, già a partire dal 2024. I costi esterni relativi alle trasferte si ipotizza che maturino secondo la stessa tempistica di quelli interni relativi alle erogazioni a saldo;
- per le richieste di variazione si ipotizza un andamento costante nel tempo, fino al completamento dei programmi agevolati;
- le attività di progettazione dovrebbero concentrarsi prevalentemente nei primi due anni; successivamente dovrebbero riguardare soprattutto la manutenzione della piattaforma
- le attività di gestione interna della commessa e supporto dovrebbero avere un andamento costante nel tempo.

Attività	1° semestre 2024	2° semestre 2024	1° semestre 2025	2° semestre 2025	1° semestre 2026	2° semestre 2026	Totale
Valutazione e proposta	263.941,52	175.961,02					<b>439.902,54</b>
Decadenze per rinuncia		410,74					<b>410,74</b>
Revoche				4.107,40			<b>4.107,40</b>
Erogazione (2 SAL / beneficiaria)	27.108,84	54.217,68	81.326,52	81.326,52	27.108,84		<b>271.088,40</b>
Verifica finale con sopralluogo			24.849,77	74.549,31	124.248,85	24.849,77	<b>248.497,70</b>
Variazioni		18.483,30	18.483,30	18.483,30	18.483,30		<b>73.933,20</b>
Contenzioso			3.080,55	3.080,55			<b>6.161,10</b>
Progettazione	37.874,38	37.874,38	30.299,50	30.299,50	7.574,88	7.574,88	<b>151.497,50</b>
Gestione interna e supporto	27.545,00	27.545,00	27.545,00	27.545,00	13.772,50	13.772,50	<b>137.725,00</b>
<i>Legali per contenziosi</i>			6.000,00	6.000,00			<b>12.000,00</b>
<i>Esperti R&amp;D</i>	6.260,40	6.260,40	6.260,40	8.347,20	10.434,00	4.173,60	<b>41.736,00</b>
<i>Collaboratori / consulenti tecnici</i>	8.035,80	8.035,80	8.035,80	10.714,40	13.393,00	5.357,20	<b>53.572,00</b>
<i>Collaboratori / consulenti amm.</i>	7.491,00	14.982,00	22.473,00	22.473,00	7.491,00		<b>74.910,00</b>
<i>Trasferte</i>			1.100,00	3.300,00	5.500,00	1.100,00	<b>11.000,00</b>
<i>Piattaforma informatica</i>	21.730,00	21.730,00	21.730,00	21.730,00	10.865,00	10.865,00	<b>108.650,00</b>
<i>Contact center</i>	5.000,00						<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>404.986,94</b>	<b>365.500,31</b>	<b>251.183,84</b>	<b>311.956,18</b>	<b>238.871,37</b>	<b>67.692,95</b>	<b>1.640.191,58</b>



## ALLEGATO 2

# DISCIPLINARE DEI COSTI DELLA CONVENZIONE

## 1. PREMESSA

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia per le attività svolte in attuazione della presente Convenzione.

## 2. CATEGORIE DI COSTI

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad Invitalia in qualità di Soggetto Gestore:

- A) **Struttura operativa**, composta dal personale dell'Agenzia, dedicato alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione;
- B) **Altre voci di costo**, composta da tutte quelle voci di costo funzionali alla realizzazione dell'attività.

## 3. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate secondo quanto previsto nella Convenzione.

Per l'esecuzione delle attività INVITALIA si avvale del proprio personale, delle sue società interamente controllate, nonché, nel rispetto delle normative vigenti nazionali e comunitarie di società, collaboratori, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza.

Il regime di rendicontazione per il personale dell'Agenzia seguirà il criterio della tariffa secondo le tabelle di costi unitari giornalieri, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 24 giugno 2021, n.1060 per il quale si fa riferimento alle tabelle di costi unitari in relazione al profilo professionale e all'inquadramento delle risorse impiegate nell'attività oggetto della Convenzione, mentre i costi relativi alla categoria "altre voci di costo" verranno rendicontati secondo il criterio del "costo effettivo sostenuto", giustificato da fattura/ricevuta.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente Disciplinare.

### 3.1 STRUTTURA OPERATIVA

La categoria di costo "Struttura operativa" include tutti i costi relativi al personale dell'Agenzia, dedicato alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione. L'imputazione del costo avverrà sulla base delle tariffe determinate secondo le tabelle di costi unitari giornalieri, di seguito riportate, che non includono le spese di viaggio e di soggiorno, rendicontate secondo i criteri stabiliti nella categoria B) "altre voci di costo", e individuate secondo il profilo professionale e l'inquadramento della risorsa impiegata.

<b>Profilo professionale</b>	<b>Inquadramento aziendale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tariffa</b>
<b>Program Manager (PM)</b>	Dirigente	Appartengono a questa categoria le risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, nonché gli esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie e della operatività del programma mediante apporti tecnici ad elevato contenuto specialistico e di rilevante livello qualitativo.	1.151
<b>Senior Professional (SP)</b>	1° livello organizzativo del CCNL <i>Invitalia</i>	Appartengono a questa categoria le risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa, nonché in grado di promuovere innovazioni di processo e dotati di competenze specifiche ed elevata professionalità.	586
<b>Junior Professional (JP)</b>	2°,3°,4°,5° livello Organizzativo del CCNL <i>Invitalia</i>	Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili di funzione, dotati di capacità professionali specifiche o anche non specialistiche.	357

### 3.2 ALTRE VOCI DI COSTO

Il regime di rendicontazione relativo alle "altre voci di costo" segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- collaboratori e consulenti contrattualizzati per la realizzazione delle attività previste;
- servizi di società controllate valorizzate al costo complessivo dell'attività svolta;
- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione non ricomprese nelle voci del quadro economico dei singoli Interventi;
- azioni di comunicazione e promozione;
- viaggi, spese di missione e diaria;
- oneri (*i.e.*, onorari, spese e costi) per contenzioso;
- ogni altro costo funzionale alla realizzazione delle attività.

### 4. DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Per i costi relativi al personale, INVITALIA si impegna a presentare un rendiconto analitico contenente:

- l'elenco nominativo del personale impiegato, con specifica del profilo professionale e del ruolo;
- il numero di giornate effettuate dalla singola risorsa;
- il costo complessivo delle attività svolte.

Per la valorizzazione delle attività svolte dal personale, il numero di ore lavorate dovrà essere riportato al numero di giornate equivalenti dividendo la somma delle ore lavorate nel periodo di rendicontazione per il numero medio delle ore lavoro/giorno come da CCNL in vigore per i quadri e dipendenti dell'Agenzia pari a 7,2 h/u.

Per i costi relativi alla categoria "altre voci di costo" INVITALIA si impegna a presentare un rendiconto analitico contenente:

- l'elenco delle spese sostenute;
- il riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- il riferimento ai pagamenti effettuati.

Il documento giustificativo delle attività relative alle altre voci di costo è costituito dal contratto/lettera d'incarico e dalla fattura/ricevuta o altro documento probatorio.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dalla *policy* trasferite in vigore all'interno della Società.

L'Agenzia, inoltre, assicura la conservazione della documentazione a supporto delle spese sostenute, in originale, conformemente alle normative comunitarie e nazionali in materia contabile e fiscale.

## **5. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE**

La rendicontazione dei costi dell'Agenzia, riferiti alle attività svolte dalla Convenzione, dovrà essere corredata da una Relazione semestrale sulle attività svolte nella quale saranno sinteticamente descritte la Attività di supporto tecnico realizzate e in corso di realizzazione e sarà corredata da appositi schemi riepilogativi dei costi sostenuti.

## **ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE MODALITÀ DI CALCOLO DEL RIMBORSO DELLE SPESE**

### **PREMESSA**

Per la prestazione delle attività svolte da Invitalia ai sensi della Convenzione e come meglio definito nel Piano delle attività allegato alla stessa, a Invitalia sarà riconosciuto, a titolo di rimborso spese – ivi inclusi, se del caso, i costi di consulenti, anche legali – un importo determinato secondo le modalità di calcolo indicate nel presente Allegato e, in ogni caso, in conformità alla normativa applicabile.

Il presente documento definisce le spese oggetto di rimborso e i relativi criteri di determinazione.

### **TIPOLOGIE DI SPESE OGGETTO DI RIMBORSO A INVITALIA A FRONTE DEI COSTI SOSTENUTI PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO FORNITO AL MASE**

Le spese oggetto di rendicontazione da parte di Invitalia sono costituite dai costi, interni ed esterni, legati alle attività di supporto tecnico operativo fornite in attuazione della presente Convenzione e del Piani delle attività.

Nell'ambito di tali costi, possono essere distinte due tipologie di spese in funzione dei criteri adottati per la loro quantificazione.

Nello specifico:

- per le spese relative al personale interno di Invitalia direttamente impegnato nelle attività di supporto tecnico operativo, si farà ricorso al criterio dei costi semplificati, attraverso l'utilizzo di tabelle standard di costi unitari (cfr. art. 53 paragrafo 1 lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060) definite secondo un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile, in coerenza con quanto previsto dall'art. 53 paragrafo 3 lett. a) del citato Regolamento. Il rimborso di tali costi sarà calcolato moltiplicando le giornate impegnate nelle relative attività per la tariffa determinata secondo tabelle di costi unitari giornalieri, definito secondo una metodologia che tenga conto del complesso delle spese funzionali o connesse all'operatività ed alla gestione del personale coinvolto nelle attività;

- per le spese relative all'acquisizione di beni e servizi (es. sviluppo e manutenzione di piattaforme informatiche), al personale esterno (es. collaboratori e consulenti esterni) ed a trasferte/missioni direttamente connesse alle attività di supporto tecnico operativo fornite da Invitalia, si farà ricorso al criterio dei costi "reali", che prevede il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati mediante la presentazione di idonei giustificativi di spesa. Invitalia potrà, in tale ambito, acquistare beni e servizi, ivi incluse le consulenze di terzi, funzionali alla fornitura delle attività di assistenza in conformità con la procedura acquisti interna e, ai fini del rimborso dei costi, alle condizioni finanziarie che saranno definite nei relativi accordi.

#### **SPESE RELATIVE AL PERSONALE INTERNO DI INVITALIA**

La definizione della tariffa determinata mediante tabelle di costi unitari giornalieri è stata effettuata in coerenza con quanto previsto Regolamento UE n.1060/2021 all'art.53 paragrafo 3 lett. a), ossia adottando un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile sulla base di dati storici.

L'utilizzo delle tabelle di costo unitario giornaliero consente la migliore approssimazione possibile del costo reale, nella misura in cui il costo giornaliero di unità standard viene calcolato dividendo i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per un "tempo lavorativo produttivo" espresso in giorni.

#### ***Spese relative al personale interno di Invitalia – componente retributiva***

Con riferimento alla componente retributiva dei costi annui lordi per l'impiego riferiti all'anno 2020, è stata considerata esclusivamente la componente fissa e variabile, inclusi oneri, del costo del personale interno di Invitalia, i cui elementi e le cui relative modalità di calcolo sono dettagliati di seguito:

- Componenti fisse:** sono costituite dalla retribuzione annua lorda effettivamente percepita nel corso del 2021. Tale componente è disponibile sui sistemi informatici di Invitalia;
- Oneri su componenti fisse:** sono costituiti da oneri previdenziali, assistenziali, di previdenza complementare e trattamento di fine rapporto previsti per legge ed applicati secondo le disposizioni attuative emanate dagli Enti preposti (INPS, INPGI, INAIL, Agenzia delle Entrate) o sanciti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente Integrativo Aziendale. Tale componente è disponibile sui sistemi informatici di Invitalia;

- iii. **Componenti variabili:** sono costituite dalla retribuzione lorda prevista per MBO, Bonus una tantum e Premio Aziendale relativi al 2021. Tale componente è disponibile sui sistemi informatici di Invitalia;
- iv. **Oneri su componenti variabili:** sono gli stessi previsti per la componente fissa, effettivamente pagati a seguito dell'erogazione delle componenti variabili. Tale componente è disponibile sui sistemi informatici di Invitalia esclusivamente all'interno di un aggregato più ampio e comprensivo di tutti gli oneri connessi al costo del personale.

Tali componenti di costo, riferite ai dati di consuntivo 2021, sono state dapprima calcolate per ciascun dipendente e successivamente raggruppate secondo le tre categorie di inquadramento professionale previste dal CCNL di categoria, ovvero (i) dirigenti, (ii) quadri e (iii) impiegati. Si precisa che le componenti di costo fisse e variabili dei dipendenti in posizioni apicali (i.e. Vertici e Key manager) non sono state considerate ai fini dell'analisi; pertanto, la metodologia adottata non risulta influenzata da tali valori della distribuzione.

Al fine di elaborare il costo medio giornaliero per inquadramento professionale, si è reso innanzitutto necessario il calcolo puntuale del numero di FTE consuntivi nel 2021. Nello specifico, il numero di FTE sono estratti dal sistema informatico di registrazione presenze e gestione delle paghe (INAZ) e consentono una visuale di dettaglio per singola matricola. Il calcolo di FTE prende in considerazione l'effettiva presenza delle risorse nell'annualità 2021 oltre che l'orario di lavoro previsto nel CCNL in coerenza con quanto definito dall'OECD Statistical Glossary che misura il Full time equivalent employment quale rapporto tra le ore effettivamente lavorate e le ore medie riferibili ai lavoratori a tempo pieno. È stato quindi ottenuto il costo medio annuo per inquadramento, come rapporto tra il costo complessivo per inquadramento professionale ed il rispettivo numero di FTE consuntivi nel 2021. Il costo medio giornaliero è stato, infine, calcolato come rapporto tra il costo medio annuo per inquadramento così determinato ed il numero di giorni lavorabili dell'anno di riferimento.

Si rappresenta di seguito la tabella di sintesi del costo medio giornaliero dei dipendenti di Invitalia nel 2021 per inquadramento professionale.

<b>Livelli professionali Invitalia</b>	<b>Costo unitario</b>
<b><i>Dirigente</i></b>	1.053
<b><i>Quadro</i></b>	489
<b><i>Impiegato</i></b>	260

### **Spese relative al personale interno di Invitalia – ulteriori costi rilevanti**

I costi del personale unitari giornalieri di natura retributiva sono quindi stati integrati con le ulteriori componenti di costo funzionali o connesse all'operatività del personale interno di Invitalia impegnato nelle attività di supporto tecnico operativo ("costi funzionali").

I costi rilevanti sono stati quantificati sulla base di metodologie e sistemi di contabilità generale ed analitica rilevata attraverso i sistemi in uso ad Invitalia.

Sono considerati costi rilevanti:

- in termini di perimetro gestionale, i costi del personale e le altre spese amministrative;
- nell'ambito di tali costi, quelli specificamente allocati su centri di responsabilità e categorie di spesa funzionali o connessi all'operatività delle risorse impegnate nelle attività di assistenza e supporto specialistico fornite da Invitalia.

Nel dettaglio, i costi rilevanti comprendono principalmente:

- costi esterni relativi a connessione dati, telefonia fissa e mobile, manutenzione e noleggio hardware, materiale di consumo e stampanti, sicurezza informatica, utenze (gas, luce, acqua), canoni di affitto e servizi relativi alle sedi aziendali (es. pulizia, manutenzione, facchinaggio, smaltimento rifiuti);
- costi interni di struttura funzionali all'operatività delle risorse impegnate nelle attività progettuali quali a titolo esemplificativo quelli relativi alla gestione dei servizi logistici, della salute, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale ed alla gestione del personale sotto il profilo amministrativo, contrattuale, fiscale e del costo del lavoro.

Ai fini del calcolo dei costi rilevanti giornalieri, si è proceduto a ripartire il complesso di tali costi, riferiti ai dati di consuntivo 2021, dapprima sul numero di FTE consuntivi nel 2021 e, successivamente, sul numero di giorni lavorabili nell'anno di riferimento secondo quanto previsto dal CCNL.

Il calcolo del costo unitario giornaliero per inquadramento professionale, inclusivo degli ulteriori costi rilevanti, è stato infine ottenuto dalla somma tra i costi rilevanti giornalieri così calcolati ed il costo medio giornaliero dei dipendenti di Invitalia per inquadramento professionale sopra riportato.

Di seguito si rappresenta la tabella di costi unitari giornalieri sviluppata in base ai livelli professionali operanti in Invitalia e secondo le modalità di calcolo sopra esposte.

<b>Livelli professionali Invitalia</b>	<b>Costo unitario giornaliero comprensivo dei costi rilevanti</b>
<b><i>Dirigente</i></b>	1.151
<b><i>Quadro</i></b>	586
<b><i>Impiegato</i></b>	357

Nei processi di rendicontazione saranno rendicontate esclusivamente le giornate/uomo del personale direttamente impegnato nelle attività di assistenza e supporto specialistico fornite da Invitalia. La rilevazione delle giornate/uomo delle risorse impegnate nelle attività di supporto tecnico operativo sarà assicurata mediante strumenti interni di Invitalia (Timesheet).

Utilizzando l'opzione di semplificazione della tariffa determinata sulla base di tabella di costo unitario giornaliero, il rimborso spettante a Invitalia relativo alle spese del personale interno impegnate nelle attività sarà calcolato come il costo unitario (tariffa giornaliera), come definito nel presente documento, moltiplicato per il numero effettivo di giornate lavorate.

Si precisa, che la metodologia sarà rivista in modalità infra-annuale a seguito dell'approvazione degli ultimi dati di bilancio.

#### **SPESE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, AL PERSONALE ESTERNO**

Tale categoria di spese sarà rendicontata con il criterio dei costi "reali", che prevede il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati mediante la presentazione di idonei giustificativi di spesa come meglio specificato nel disciplinare di rendicontazione allegato alla convenzione.

All'interno di tale categoria di spese verranno rendicontate, a titolo di esempio, le spese per lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme informatiche necessarie per la gestione dei fondi PNRR (fase di presentazione delle domande di finanziamento, verifica automatica di conformità domande alle previsioni dei bandi, reportistica, ecc.) e le spese sostenute per l'ingaggio di esperti/consulenti esterni come dettagliato nel Piano di attività allegato alla Convenzione.

#### **CONCLUSIONI**

In sintesi, il costo rendicontabile (CR) delle attività svolte è dato dalla formula:

$$CR = \sum_{i=1} GG/UOMO_i \times COSTO UNITARIO_i + ALTRI COSTI direttamente riferibili al Progetto$$

i=1

(1=junior professional; 2=senior professional; 3= project manager)

Pertanto, nell'ambito dell'esercizio del controllo sulle attività di gestione di Invitalia, si conferma che qualora si adottassero costi calcolati mediante tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione dei costi del personale sostenuti da Invitalia per attività operative, i costi a cui far riferimento per assicurare il necessario equilibrio gestionale sono quelli calcolati come sopra.